



# Associazione Vivere In... onlus

## STATUTO

### TITOLO I NATURA, SCOPI, OGGETTO PRINCIPALE

#### **ARTICOLO 1 - Costituzione**

- E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Associazione *Vivere In... onlus*".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Essa è retta dal presente Statuto, dal D.L n. 460 /1997, dalla legge n. 383/2000 e dalle vigenti leggi in materia.

L'Associazione ha sede in Roma Via Carmelo Maestrini n. 450

La sede sociale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea ordinaria.

#### **ARTICOLO 2 - Natura -**

- L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro. Tutte le cariche e gli incarichi sono a titolo gratuito.

#### **ARTICOLO 3 - Durata -**

- La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **ARTICOLO 4 - Scopo Istituzionale -**

- Lo scopo dell'Associazione è la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n.22 e la tutela dei diritti civili.

L'Associazione si prefigge di perseguire principalmente il raggiungimento di una più elevata qualità della vita dei cittadini nelle realtà municipali e la promozione di modelli di sostenibilità ambientale.

In particolare:

- svolge una costante azione di monitoraggio sullo stato di vivibilità del territorio, impegnandosi ad intervenire sulle situazioni di degrado e ad attivare anche azioni legali per garantire il rispetto della normativa relativa alla tutela dell'ambiente;
- organizza e promuove convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, manifestazioni e corsi nei settori delle attività culturali, sportive e ricreative, con particolare attenzione a quelli volti alla educazione e sensibilizzazione dei cittadini finalizzate alla conoscenza e tutela dell'ambiente e più in generale ai diritti di cittadinanza attiva;
- favorisce l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- promuove e favorisce lo sviluppo della cultura di pratiche sostenibili e resilienti sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi, le associazioni e le istituzioni presenti sul territorio sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione;
- stimola e accresce il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di paesaggio ambiente e socialità recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, sia le conoscenze e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuove e attiva un dialogo costante con i rappresentanti delle Istituzioni per il raggiungimento delle finalità sociali;
- collabora e/o aderisce a progetti proposti da Enti Pubblici o Privati, Locali o Nazionali, nonché Organismi, Movimenti, Associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali, al fine di favorire lo sviluppo di iniziative comuni.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione inoltre può organizzarsi, per il raggiungimento delle finalità sociali, in "Sezioni" tematiche autonome, che possono dotarsi anche di un Regolamento interno proprio, sempre nel rispetto del presente Statuto.

## **TITOLO II ASSOCIATI**

### **ARTICOLO 5 - Associati -**

L'Associazione è aperta a persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. Potranno far parte dell'Associazione anche cittadini stranieri residenti in Italia, purché in regola con i permessi di soggiorno di cui alla legge 30 ottobre 2014, n. 161 e S.M.I.. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Tutti gli associati partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici, dal Regolamento interno. Gli associati che sono in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nell'assemblea.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun associato. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. Gli associati possono svolgere attività non retribuita. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse e a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione.

### **ARTICOLO 6 - Qualifica di Associato -**

- Il richiedente l'iscrizione all'Associazione, deve presentare domanda scritta, anche telematicamente, impegnandosi ad accettare le norme che regolano lo Statuto e la vita associativa, nonché a versare le quote stabilite annualmente. La domanda d'iscrizione s'intenderà accettata se il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal suo ricevimento, non esprima parere negativo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto tre mesi prima della fine dell'anno;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle direttive del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. La deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo è inappellabile e definitiva;
- c) per non aver versato le quote associative annuali per almeno un anno. La quota associativa ha validità dal giorno di pagamento al 31 dicembre;
- d) per morte.

Il Consiglio Direttivo procederà, entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno sociale, alla revisione dell'elenco degli Associati.

## **TITOLO III PATRIMONIO**

### **ARTICOLO 7 - Il Patrimonio -**

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali stabilite dall'Assemblea dei soci;
- b) dalle donazioni, eredità e lasciti di privati, da rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, contributi e convenzioni statali, regionali e di Enti Pubblici e privati nazionali ed esteri, e da qualunque altra forma di reperimento fondi compatibili con i fini di cui al titolo I del presente statuto;
- c) da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative, patrocinate, promosse e/o curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- d) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

È comunque fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di associazioni non lucrative di utilità sociale con finalità simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 8 - Organi dell'Associazione -**

- Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente e due Vice Presidenti;
- 4) Il Tesoriere.

## **ARTICOLO 9 - Assemblea degli Associati -**

- L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario, o almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati. In prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono valide se sono presenti la metà degli aventi diritto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione può avvenire tramite avviso pubblico affisso nei locali della sede, sul sito internet o con comunicazione postale o telematica ad ogni associato.

Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) provvedere alla nomina del Presidente dell'Associazione;
- b) provvedere alla nomina degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- d) approvare il piano dell'attività proposto dal Consiglio Direttivo in relazione agli scopi dell'Associazione;
- e) ha facoltà di produrre uno o più regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare la costituzione di Sezioni di attività e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative all'interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- g) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare la misura delle quote associative.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello statuto associativo;
2. sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera la modifica dello statuto associativo con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei presenti, e lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è composta da tutti i singoli individui associati e dai delegati delle realtà associate iscritte nel Libro degli Associati ed è retta dal principio del voto singolo. Ogni singolo individuo associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro singolo individuo associato con delega scritta: ogni singolo individuo associato non potrà ricevere più di tre deleghe di voto in sede ordinaria e di una delega in sede straordinaria.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza da un socio eletto dall'assemblea. Il Presidente elegge un Segretario. Entrambi sottoscrivono il relativo verbale.

## **ARTICOLO 10 - Consiglio Direttivo -**

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in assenza dal Vice Presidente o dall'Associato più anziano d'iscrizione tra i presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 degli Associati. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno ed ha i seguenti compiti:

- 1) -redigere annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) - proporre annualmente la misura delle quote associative;
- 3) - deliberare l'accettazione di oblazioni, contributi e simili;
- 4) - deliberare ammissioni o revoche degli associati;
- 5) - proporre un candidato per la nomina di Presidente dell'Associazione;
- 6) - prendere provvedimenti disciplinari;
- 7) - nominare i due Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio può designare al proprio interno uno o più Comitati di Gestione, composti al massimo da quattro membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico o altro Comitato a carattere consultivo, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Dalla nomina a Consigliere, come per altre cariche elettive, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## **ARTICOLO 11 - Il Presidente e due Vice Presidenti -**

- Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento il Vice-Presidente più anziano di età, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio stesso, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

- I due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

### **ARTICOLO 12 - Il Tesoriere -**

- Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Egli riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, cura la predisposizione del progetto di bilancio, provvede alla tenuta della contabilità e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V IL BILANCIO**

### **ARTICOLO 13 - Il Bilancio -**

Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **TITOLO VI SCIoglimento**

### **ARTICOLO 14 - Lo Scioglimento -**

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 9 del presente Statuto e il Patrimonio devoluto come descritto all'articolo 7.

## TITOLO VII

### LEGGE APPLICABILE

#### **ARTICOLO 15 - Legge applicabile -**

- Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme in materia del libro I° e, in subordine, del libro V° del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella L. 383 del 7 Dicembre 2000 e nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

---

*stesura del testo originario: dicembre 2005*  
*trasformazione in onlus e modifica denominazione sociale : gennaio 2017*  
*approvato all'unanimità con il verbale dell'assemblea dei soci del 20 gennaio 2017*